

Sentenza n. 5/2012 del 09/01/2012
Ruolo n. 6113/2009

87

a debito per grat. patu.
18.294.09 n° 1325/09



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE

TRIBUNALE DI ROMA

5/181, Sentenza
n. 252 Cronologica
Ad rep.

in persona del giudice monocratico dott.ssa Damiana Colla ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di legittimo iscritta al n. 6113 del ruolo generale volontaria giurisdizione dell'anno 2009
posta in decisione all'udienza dell'8 novembre 2011 e vertente

TRA

1. elettivamente domiciliato in Roma, Via Torino, n. 7, presso lo studio dell'Avv.
L. Barberio, che lo rappresenta e difende per procura a margine del ricorso

E

Ricorrente

MINISTERO DELL'INTERNO, COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL
RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI ROMA

e con l'intervento del P.M. presso il Tribunale

Resistente contumace

OGGETTO: riconoscimento dello status di rifugiato politico, in via subordinata della protezione
sussidiaria e in via ulteriormente subordinata della protezione umanitaria.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Deche

L'odierno ricorrente, cittadino nigeriano, ha presentato ricorso avverso il provvedimento della
Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Roma del 16.4.2009
con il quale è stata rigettata l'istanza di riconoscimento della protezione internazionale, esponendo di
provenire dalla Nigeria, di essere pastore di una chiesa cristiana pentecostale in una città del Delta State,
di avere nell'ambito delle sue funzioni sensibilizzato i giovani a partecipare ad una manifestazione
pacifica del 2 ottobre del 2008 contro il governo per rivendicare maggiore benessere per la popolazione
a fronte delle grandi ricchezze naturali del paese, di avere partecipato alla detta manifestazione
conclusasi con il decesso di una civile e di alcuni militari, di essere stato inserito nelle liste dei militanti
del MEND (Movimento per l'emancipazione del Delta del Niger), movimento che aveva organizzato la
manifestazione, di essersi rifugiato in chiesa insieme ad altre persone durante la dura repressione
governativa delle forze del JTF, di essere ricercato quale attivista del movimento e di essere fuggito a

seguito degli annunci via radio e di avere appreso del successivo incendio ad opera delle forze governative della sua chiesa.

Ha lamentato la superficialità e l'ingiustizia dell'impugnata decisione per i motivi analiticamente descritti in ricorso ed ha concluso chiedendo in via principale di dichiarare il diritto allo status di rifugiato politico, in via subordinata il diritto alla protezione sussidiaria ed in via ulteriormente subordinata il riconoscimento della protezione umanitaria.

L'amministrazione resistente è rimasta contumace.

Preliminarmente, l'odierna domanda deve ritenersi ammissibile, essendo il provvedimento impugnato stato notificato il 20.4.2009 ed il ricorso introduttivo del giudizio depositato in data 5.5.2009 e dunque nel rispetto del termine di legge.

Ciò premesso, in via preliminare, non sussistono dubbi circa la cittadinanza riferita dal ricorrente, essendo stata prodotta in copia ed esibita in originale la sua patente di guida della Repubblica Nigeriana, rilasciata dall'autorità federale della Nigeria.

Nel merito, il ricorso è fondato e deve pertanto essere accolto con riferimento alla domanda principale. Devono infatti ritenersi provate le circostanze di fatto poste a fondamento del ricorso, essendo state confermate in sede di audizione personale del 26.1.2010 (senza difformità o discordanze con quanto già riferito innanzi alla Commissione Territoriale e con quanto esposto nel ricorso introduttivo), oltre che fortemente provate dall'istruttoria svolta.

La copiosa documentazione prodotta (anche innanzi alla commissione, tra cui la copia del certificato di frequenza del corso di teologia svolto a BeninCity) e le dichiarazioni rese dal teste escusso dimostrano infatti la fondatezza delle allegazioni introduttive relativamente all'attività di pastore della chiesa di (attività proseguita anche in Italia presso la medesima Church

ed alla sua distruzione, risultando in particolare dalle dichiarazioni dell'informatore escusso che il medesimo era pastore presso quella chiesa, successivamente distrutta da un incendio.

Relativamente all'attività di pastore sono inoltre in atti numerose fotografie e locandine che lo rappresentano nell'esercizio delle funzioni religiose.

L'ulteriore documentazione allegata al ricorso ed all'istanza di sospensiva, specie il rapporto di Amnesty International ed i numerosi articoli tratti dal web relativamente all'attività del MEND e della Task force congiunta militare (JTF), conferma invece il ruolo centrale della città di nelle rivendicazioni del MEND e nelle lotte di tale movimento avverso le compagnie petrolifere della zona.

Invero, anche nella patente di guida dell'odierno ricorrente è menzionato il riferimento alla città di nel Delta State.

L'intera vicenda personale narrata dal ricorrente appare pertanto credibile e dettagliatamente riferita nei documenti e nelle dichiarazioni personalmente rese in sede di audizione, atteso che non solo non



sussistono contraddizioni nella ricostruzione degli eventi effettuata, ma anche le circostanze esposte appaiono rafforzate da numerosi riscontri istruttori. Sussiste, in altri termini, il rispetto del principio di prova richiesto dalla giurisprudenza al riguardo (cd. regime probatorio attenuato, attesa la difficoltà dell'istante, costretto alla fuga per salvaguardare la propria incolumità, di dimostrare le circostanze poste a fondamento della domanda di protezione, cfr., Cons. Stato, 12.1.1999, n. 11, richiamato da Cass., n. 26278/2005 e Cass., SSUU., n. 27310/2008 ed art. 3 d.lgs. n. 251/2007).

Ebbene, le riferite circostanze che hanno indotto alla fuga di ricorrente possono attualmente configurare, nel descritto contesto socio-politico, i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato politico.

Occorre infatti ricordare, in ordine alla richiesta principale, che l'art. 1 della Convenzione di Ginevra del 28.7.1951, ratificata dall'Italia con legge 24.7.1954, n. 722, definisce rifugiato chi, temendo con ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova fuori del paese di cui è cittadino e non può o non vuole, a causa di questo timore, avvalersi della protezione di questo paese. Detto status si configura quindi in presenza di due presupposti: quello della natura ideologica della persecuzione (attuata o minacciata) e quello della rottura del legame sociale esistente tra lo stato di origine ed il suo cittadino.

Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, inoltre, la generica gravità della situazione politica economica del paese di origine del richiedente, così come la mancanza dell'esercizio delle libertà democratiche, non sono di per sé sufficienti a costituire i presupposti per il riconoscimento dello status reclamato, essendo invece necessario che la specifica situazione soggettiva del richiedente, in rapporto alle caratteristiche oggettive esistenti nello stato di appartenenza, siano tali da far ritenere la sussistenza di un pericolo grave per l'incolumità della persona (cfr., per tutte, Cons. Stato, 18.3.1999, n. 291).

E' innegabile, sulla base delle descritte risultanze istruttorie, come l'odierno ricorrente, ritenuto (infondatamente) appartenente ai militanti del MEND, abbia subito gravi persecuzioni, attuate (il rogo della sua chiesa) o minacciate (gli annunci radiofonici circa il destino degli appartenenti al detto movimento, ivi compreso il ricorrente ritenuto fautore ideologico della protesta, l'invasione del villaggio di da parte dei gruppi di JTF incaricati di arrestare coloro che erano stati coinvolti nella manifestazione ed i conseguenti arresti ed uccisioni, tra cui il padre del ricorrente, portavoce del villaggio). La persecuzione ha dunque avuto natura ideologica e risulta svolta per motivi di appartenenza (erroneamente presunta) del ricorrente al MEND, movimento al quale lo stesso ha dichiarato di non appartenere, né di poter appartenere in considerazione delle sue funzioni religiose.



Occorre evidenziare, al riguardo, che secondo il disposto dell'art. 8, secondo comma, del d.lgs. n. 251/2007 "Nell'esaminare se un ricorrente abbia un timore fondato di essere perseguitato, è irrilevante che il richiedente possieda effettivamente le caratteristiche razziali, religiose, nazionali, sociali o politiche che provocano gli atti di persecuzione, purché una siffatta caratteristica gli venga attribuita dall'autore delle persecuzioni".

Deve inoltre ritenersi esistente il presupposto della rottura del legame sociale esistente tra l'odierno ricorrente ed il suo stato di origine, atteso che le forze autrici della persecuzione nella specie appartengono all'autorità governativa (JTF).

Indubbia è infine l'attuazione del pericolo per il ricorrente, avuto riguardo al perdurare delle ragioni di conflitto e di contrasto tra il movimento del MEND e le forze governative in Nigeria, circostanza che induce a ritenere che il ricorrente esporrebbe sé stesso e la propria vita a grave pericolo, in caso di rientro nel paese di origine (cfr., rapporto Amnesty International - Nigeria 2011, dal quale si evince che il MEND da gennaio 2011 ha interrotto il cessate il fuoco in vigore dal 2009; in particolare, "La situazione della sicurezza, migliorata grazie all'amnistia presidenziale concessa nel 2009 ai membri dei gruppi armati, è di nuovo peggiorata alla fine del 2010. Gruppi armati e bande hanno rapito decine di lavoratori del settore petrolifero e i loro familiari, bambini compresi, e hanno attaccato diversi impianti. Le forze di sicurezza, compresi i militari, hanno continuato a commettere violazioni dei diritti umani nel Delta del Niger, come esecuzioni extragiudiziali, torture ed altri maltrattamenti e distruzione di abitazioni. Il 1° dicembre, a seguito di combattimenti tra la Jtf e un gruppo armato nello stato del Delta, la Jtf ha distrutto completamente la vicina comunità di Ayokoromo. Almeno 120 abitazioni sono state rase al suolo. La Jtf ha sostenuto che erano rimasti uccisi nove abitanti del villaggio, ma i leader della comunità e le Ngo hanno dichiarato che i morti erano 51 e tra loro c'erano donne e bambini. A gennaio, il Movimento per l'emancipazione del Delta del Niger ha interrotto il cessate il fuoco, in vigore dall'ottobre 2009. A marzo sono esplosi due ordigni a Warri, nello stato del Delta, che hanno ucciso almeno una persona. A ottobre tre autobombe sono esplose ad Abuja, nel bel mezzo delle celebrazioni per l'anniversario dell'indipendenza della Nigeria, uccidendo 12 persone. Il Mend ha rivendicato gli attentati").

Alla luce delle considerazioni esposte deve dunque essere riconosciuto al ricorrente lo status di rifugiato politico, in accoglimento della spiegata domanda principale, sussistendo tuttavia giusti motivi per disporre l'irripetibilità delle spese di lite, stante la contumacia dell'amministrazione resistente.

P.Q.M.

Il Tribunale di Roma, sezione prima civile, sulla controversia di cui in epigrafe, così provvede:
1) riconosce a _____, nato in Nigeria il _____, lo status di rifugiato politico;
2) spese processuali irripetibili.

Roma, 5.1.2012.

IL CAPOCLERICO
Dr. Maria Teresa...

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
DEPOSITO IN CANCELLERIA



12 GEN 2012

Dr. Cecilia...

Il Giudice
(Deane)

12 GEN 2012